



**NOTA INFORMATIVA**

**alla Direttiva 2014/65/UE "MiFID II"**





## **Indice**

---

- 1. INFORMAZIONI SU INTESA SANPAOLO**
- 2. INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO**
- 3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**
- 4. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA**
- 5. INFORMAZIONI SUI COSTI ED ONERI**
- 6. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI**
- 7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI**
- 8. DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE – DESCRIZIONE SINTETICA**
- 9. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI**
- 10. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**
- 11. INFORMAZIONI SULLA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE E DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

## 1. INFORMAZIONI SU INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito “Intesa Sanpaolo” o anche la “Banca”), con Sede Legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e Sede Secondaria in Milano, via Monte di Pietà 8, è una società costituita ai sensi del diritto italiano in forma di società per azioni, autorizzata dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria, finanziaria e dei servizi di investimento ed accessori.

Intesa Sanpaolo è capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” (di seguito il “Gruppo”).

I principali dati identificativi di Intesa Sanpaolo sono di seguito riportati

Denominazione	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Forma Giuridica	Società per azioni
Sede legale principale	Piazza San Carlo 156, 10121 Torino
Numero di iscrizione all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia:	5361
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano	00799960158
Partita IVA	00799960158
Numero di telefono	011.555.1
Email	info@intesasnpaolo.com
Sito Internet	www.intesasnpaolo.com

Intesa Sanpaolo S.p.A. è autorizzata dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria, finanziaria e dei servizi di investimento ed accessori ed è soggetta a vigilanza della Banca Centrale Europea, di Banca d’Italia e di Consob.

### RECAPITI DELLE AUTORITA’

Banca Centrale Europea  
Kaiserstrasse 29 (Eurotower)  
60311 Francoforte  
Sonnenmannstrasse 20  
60312 Francoforte  
Taunustor 2  
60311 Francoforte  
Germania  
Sito internet: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

Banca d’Italia  
Via Nazionale 91  
00184 Roma  
Italia  
Sito internet: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

CONSOB  
Via G.B. Martini 3  
00198 Roma  
Italia  
Sito internet: [www.consob.it](http://www.consob.it)

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro il limite attualmente fissato in euro 100.000; tale importo viene aggiornato almeno

ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione nell'Unione Europea. Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo". Il Fondo indennizza gli investitori entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, connessi con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo dell'intermediario.

La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo ed all'entità delle attività svolte ed alla natura della propria clientela idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari in deposito presso la Banca e la separazione patrimoniale fra strumenti finanziari di pertinenza dei singoli clienti e fra questi e gli strumenti finanziari di pertinenza della Banca. Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela, si rinvia alla sezione IV del presente documento.

La Banca predilige l'utilizzo della lingua italiana nelle comunicazioni rivolte alla clientela e nei contratti. Tuttavia, in considerazione della natura anche internazionale della clientela, la Banca potrà rendere disponibili comunicazioni e/o contratti e/o condizioni generali di contratto in lingue diverse da quella italiana e/o traduzioni in lingue diverse da quella italiana al fine di agevolare i rapporti con la clientela estera e, in caso di traduzioni in lingue diverse da quella italiana, potrà convenire negli specifici contratti conclusi e/o condizioni generali di contratto la lingua ufficiale e di riferimento da utilizzarsi per l'interpretazione dei contratti e/o in qualsiasi caso di controversia in sede giudiziale ed extragiudiziale.

La Banca, nelle comunicazioni con la propria clientela, si avvale di tecniche di comunicazioni a distanza, posta elettronica, posta elettronica certificata, telefono ed altre tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individuale fra le parti secondo le modalità contrattualmente convenute. La Banca comunica con il cliente utilizzando i recapiti dal medesimo indicati od allo stesso comunicati al momento dell'apertura del rapporto ovvero con successive comunicazioni. Ove concordato con il cliente a mezzo apposita documentazione contrattuale e previo rilascio chiavi di accesso, le comunicazioni relative ai servizi resi dalla Banca sono effettuate in una sezione riservata del sito internet della Banca.

Relativamente ai servizi di negoziazione conto proprio, esecuzione conto terzi e ricezione e trasmissione di ordini, questi possono essere conferiti dalla clientela per iscritto, telefonicamente ovvero modalità telematiche, come più specificatamente indicato nella documentazione contrattuale concordata relativa alla prestazione di tali servizi.

Nell'ambito dei rapporti con la propria clientela, la Banca potrà, ove previsto, avvalersi della firma digitale o della firma elettronica.

In ragione della natura dei servizi di investimento ed accessori prestati e della clientela di riferimento, il contesto in cui si svolgono i rapporti fra la Banca ed i propri clienti è anche quello delle tecniche di comunicazione a distanza, ivi incluse le tecniche che consentono una comunicazione individuale fra le parti. In considerazione di quanto precede, nei rapporti con la propria clientela, la Banca assume, salvo diversamente convenuto per iscritto o diversamente indicato per iscritto dal cliente, in quanto appropriato per il contesto in cui si svolgono i rapporti d'affari fra la Banca ed i propri clienti, (i) la volontà del cliente di ricevere le comunicazioni inerenti ai rapporti tempo per tempo instaurati dal cliente con la Banca e l'esecuzione degli stessi su supporto duraturo non cartaceo (ii) il consenso del cliente alla messa a disposizione dell'informativa precontrattuale sul sito internet della Banca (il "Sito Web") (iii) il consenso del cliente all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, ivi incluse le tecniche che consentono una comunicazione individuale fra le parti.

La Banca invia ai clienti la documentazione e rendicontazione secondo le previsioni della vigente normativa e la documentazione contrattuale concordata.

## 2. INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Intesa Sanpaolo è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di seguito indicati.

### a. Servizio di negoziazione per conto proprio

Il servizio consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta. In termini pratici ciò equivale a dire che la Banca vende al cliente strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.

Nell'attività di negoziazione per conto proprio la Banca:

- impegna "posizioni proprie" cioè esegue gli ordini di acquisto o di vendita del cliente con strumenti finanziari già presenti nel suo portafoglio;
- entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei clienti.

La negoziazione per conto proprio con i clienti da parte della Banca in ragione di ordini del cliente è considerata esecuzione degli ordini dei clienti e pertanto è soggetta agli obblighi inerenti all'esecuzione alle condizioni migliori.

La Banca si impegna a non utilizzare le informazioni relative ad ordini in sospeso di clienti per negoziare per conto proprio gli strumenti finanziari ai quali l'ordine si riferisce, o strumenti finanziari collegati.

### b. Servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti

Attraverso il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti la Banca conclude accordi di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto dei clienti: la Banca che ha ricevuto l'ordine di acquisto e di vendita, individua fra più sedi, ossia mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione, internalizzatori sistematici quella sulla quale eseguire l'ordine, cercando di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente. Il servizio comprende la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.

### c. Servizio di ricezione e trasmissione ordini

Attraverso il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, riguardanti uno o più strumenti finanziari, la Banca, che ha ricevuto l'ordine di acquisto o di vendita dal cliente, lo trasmette ad un altro intermediario per la sua esecuzione. Attraverso il servizio di trasmissione di ordini, il cliente incarica la Banca di selezionare un altro operatore il quale provvederà ad eseguire l'ordine del cliente. Sarà, quindi, cura e dovere della Banca che ha ricevuto l'ordine, individuare il negoziatore capace di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

### d. Servizio di Collocamento e Distribuzione

#### d.1 Servizio di Collocamento

È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell'ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sportelli bancari etc.) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l'emittente e l'intermediario collocatore, finalizzato appunto all'offerta al pubblico da parte di quest'ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l'offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell'ambito dello svolgimento di un'operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, mentre si tratta di vendita quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti.

Il servizio di collocamento può avvenire:

- con assunzione a fermo, quando la Banca li sottoscrive essa stessa e poi li vende al pubblico; oppure
- sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto "periodo di collocamento" rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure è costretta ad acquistarli, se aveva concordato con l'emittente una forma di garanzia;
- senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari.

Il rischio della riuscita dell'operazione rimane in capo al solo emittente.

#### *d.2 Distribuzione di prodotti bancari e assicurativi*

La distribuzione riguarda i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi dalla Banca, i prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento di terzi.

#### **e. Servizio di Gestione di Portafogli**

Il servizio di gestione di portafogli consente al cliente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire il proprio patrimonio e nell'esecuzione delle relative operazioni.

Nel servizio di gestione di portafogli il cliente conferisce alla Banca un patrimonio determinato, costituito da denaro o da strumenti finanziari o da entrambi con l'incarico di gestirlo.

La Banca non fornisce attualmente il servizio di gestione di portafogli.

#### **f. Il Servizio di Consulenza in materia di investimenti**

Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nel rilascio da parte della Banca, di propria iniziativa o su richiesta del cliente, di raccomandazioni personalizzate e dunque presentate come adatte al cliente riguardo ad una o più operazioni di investimento relative ad uno o più strumenti o prodotti finanziari. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base delle informazioni ottenute dal cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché circa la sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, e i suoi obiettivi di investimento (inclusa la sua tolleranza al rischio).

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca su base non indipendente.

Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori, quali la custodia ed amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti ed i relativi servizi connessi di gestione del contante e delle eventuali garanzie collaterali.

### **3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**

*Le informazioni contenute nella presente nota non descrivono tutti i rischi e tutti gli aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di investimento ed accessori, ma hanno finalità di fornire alcune informazioni di base sulle caratteristiche e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. In particolare, i rischi illustrati sono esemplificativi e non possono essere intesi come esaustivi, e ciò anche in ragione del fatto che qualsiasi operazione finanziaria ha in sé una componente imprevedibile.*

Oltre a quelle riportate nel presente paragrafo, specifiche informazioni sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun prodotto sono contenute nei documenti descrittivi del singolo Prodotto Finanziario (le "Schede Prodotto", le "Schede Sintetiche", il "Modulo conflitti di interesse", il "Modulo d'ordine", il "KIID", il "KID" - ove previsti - o ulteriori documenti diversamente denominati che potranno in futuro essere predisposti/utilizzati) che la Banca consegna/rende disponibile al cliente in sede di sottoscrizione/acquisto di un Prodotto Finanziario.

#### **3.1 La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari**

Per apprezzare e valutare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti, tra gli altri, i seguenti elementi:

- a. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- b. la sua liquidità;
- c. la divisa in cui è denominato;
- d. gli altri fattori fonte di rischi generali.

### **a. La variabilità del prezzo**

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

#### *a.1 Titoli di capitale e titoli di debito, investimenti composti o collegati*

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire, di norma periodicamente, gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato/investito.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Tra i titoli di debito rientrano le obbligazioni che si distinguono, a seconda del soggetto emittente, essenzialmente nelle seguenti categorie:

- titoli di Stato, cioè strumenti emessi dai governi nazionali, ivi compresi quelli dei cosiddetti Paesi Emergenti, sia in euro sia in divisa diversa dall'euro, che prevedono il rimborso del valore nominale alla scadenza e un rendimento cedolare o dato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) e il prezzo di emissione (o il prezzo di acquisto). Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono:
  - o buoni ordinari del tesoro ("BOT"), la cui scadenza va dai 3 ai 12 mesi, a tasso fisso, privi di cedole (zero coupon);
  - o certificati di credito del tesoro ("CCT"), la cui durata è pari a 7 anni, a tasso variabile e con cedole indicizzate al rendimento dei BOT semestrali o annuali e certificati di credito del tesoro indicizzati all'Euribor 6 mesi ("CCTeu") la cui durata di norma è pari a 7 anni, a tasso variabile e con cedole semestrali indicizzate all'Euribor 6 mesi;
  - o buoni del tesoro poliennali ("BTP"), la cui scadenza va dai 3 ai 30 anni, a tasso fisso, con cedole semestrali;
  - o certificati del tesoro zero coupon ("CTZ"), la cui durata è pari o inferiore a 24 mesi, a tasso fisso, privi di cedole;
  - o buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione europea ("BTP€i"), la cui durata va dai 5 ai 30 anni, a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate all'indice Eurostat (che misura l'inflazione dei paesi dell'area euro con esclusione dei prodotti a base tabacco);
  - o buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione nazionale ("BTP Italia"), la cui durata è pari a 4 anni, a tasso fisso, con cedole semestrali;
- obbligazioni corporate, cioè titoli emessi da società private, essenzialmente banche e società industriali, che si caratterizzano per un maggior rendimento rispetto ai titoli di Stato di simile durata. In questa categoria rientra un'ampia gamma di obbligazioni: alle più semplici obbligazioni a tasso fisso (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse costante per tutta la durata del prestito), a tasso variabile (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse che può variare durante la durata del prestito), indicizzate (il cui rendimento e/o valore di rimborso dipendono dall'andamento di un parametro di riferimento), convertibili (che consentono la facoltà di conversione in azioni), garantite (che presentano profili di rischio contenuti, perché garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti) si affiancano le



obbligazioni caratterizzate da un rischio maggiore, e cioè, quelle strutturate e quelle subordinate. In particolare:

- le obbligazioni strutturate sono costituite da una componente obbligazionaria, con o senza cedola, e da una o più componenti “derivative”, ossia strumenti finanziari derivati (opzioni o swap). Il detentore del titolo assume la posizione di acquirente della componente obbligazionaria e, contestualmente, di acquirente o venditore della componente derivativa. L’obbligazione strutturata in cui il detentore acquista implicitamente il derivato è un prodotto a capitale garantito (ad es. acquisto di una opzione); viceversa, nel caso in cui il detentore effettui una vendita implicita del derivato (ad. es. vendita di una opzione), lo strumento diventa un prodotto atipico e non garantisce l’integrale restituzione del capitale investito. I detentori di titoli di tal genere sono quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata;
- le obbligazioni subordinate sono invece caratterizzate da una posizione deteriore, del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente;
- titoli sovranazionali, quali obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico Paese essendo partecipate da una pluralità di Stati sovrani. La principale caratteristica di tali titoli riguarda il rischio di insolvenza di tali emittenti che è normalmente contenuto in quanto la difficoltà finanziaria di uno Stato viene di norma compensata dalla relativa stabilità degli altri Stati;
- asset backed securities (“ABS”), quali obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, pagano al detentore una serie di cedole a scadenze prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili. Il detentore di tali titoli assume il rischio di mancato rimborso, in tutto o in parte, del capitale prestato qualora l’ammontare dei crediti ceduti oggetto di cartolarizzazione non venga in tutto o in parte incassato.

Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell’ambito di un’unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell’investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l’assunzione dei rischi caratteristici del particolare tipo di investimento, diversi da quelli propri delle varie componenti.

#### *a.2 Rischio specifico e rischio generico*

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto a.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato (“MR”) o su un sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”) o su un sistema organizzato di negoziazione (“OTF”) (“Sede di Negoziazione”) si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.

Per i titoli di debito (vedi il successivo punto a.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

#### *a.3 Il rischio emittente*

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

#### *a.4 Il rischio d'interesse*

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo sia detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

#### *a.5 Rischio Paese*

Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un Paese Emergente e/o sono denominati nella relativa divisa nazionale, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare un'elevata volatilità dei mercati interni con conseguente diminuzione del prezzo del titolo e/o peggioramento del tasso di cambio. In caso di insolvenza dell'emittente l'investitore può non incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti.

#### *a.6 Rischio di Mercato*

È il rischio riferito all'investimento in strumenti finanziari connesso all'evoluzione del mercato in generale: prescinde dalle caratteristiche intrinseche del singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni del mercato.

#### *a.7 Rischio opzione*

Se il rendimento dello strumento finanziario è legato alle performance di un parametro di riferimento (azioni, divise, tasso di inflazione, materie prime, tassi monetari, indici) attraverso l'incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo.

#### *a.8 L'effetto della diversificazione degli investimenti*

##### *a.8.1 OICR*

Con la partecipazione al Fondo Comune di Investimento il sottoscrittore è proprietario di una porzione del patrimonio del fondo stesso, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede, non è esposto al rischio di insolvenza dell'emittente il fondo stesso, neppure nel caso in cui le società che ne hanno curato o curano l'attività di costituzione, gestione, amministrazione, etc. risultino insolventi. Viceversa è esposto, tra l'altro, sia al rischio che le azioni, obbligazioni e gli altri strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo Comune di Investimento (ossia le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati) perdano valore sia che le società emittenti i predetti strumenti finanziari diventino insolventi. Simili ai Fondi Comuni di Investimento nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono dotate di personalità giuridica e il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle SICAV gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa. Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, Fondi Comuni di Investimento che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

## a.8.2 ETF

Gli Exchange Traded Fund (“ETF”) o “fondi indicizzati quotati” sono fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una Sede di Negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella Sede di Negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value).

E’ una tipologia di OICR le cui quote sono negoziate nelle Sedi di Negoziazione come semplici azioni e il cui rendimento è pari all’andamento dell’indice sottostante: unico obiettivo d’investimento dell’ETF è quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva, comprando nella stessa proporzione gli strumenti finanziari che compongono il paniere dell’indice di riferimento o creando il portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari (replica fissa). Esso riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione: al pari dei Fondi Comuni di Investimento, consente di diversificare il portafoglio con un unico investimento; al pari dei titoli azionari, è sempre negoziabile nel mercato di riferimento con quotazioni in tempo reale. Può pagare proventi periodici o prevederne il reinvestimento.

L’acquirente di un ETF (i) non è esposto al rischio di default della società emittente, è esposto (ii) al rischio che le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari in cui l’ETF investe il patrimonio perdano parzialmente o totalmente di valore e (iii) al rischio di cambio qualora la valuta di riferimento dell’indice sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all’euro. A tale tipologia di ETF si affiancano:

- quelli strutturati, le cui quote sono negoziate come semplici azioni con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell’andamento dell’indice al quale si riferiscono ma che possono essere volte: a) alla protezione del capitale investito pur partecipando agli eventuali rialzi dell’indice di riferimento; b) a partecipare, tramite meccanismi a leva, in maniera più che proporzionale all’andamento dell’indice di riferimento, moltiplicando i guadagni o le perdite; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti dell’indice di riferimento, generando proventi quando questo scende; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse;
- sintetici (replica sintetica), detti anche “swap based”, la cui replica dell’indice viene realizzata non attraverso l’acquisto, nella stessa proporzione, degli strumenti finanziari che compongono il paniere dell’indice di riferimento o con la creazione di un portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari, ma tramite la stipula di un contratto derivato (swap). Con il contratto di swap, l’ETF investe in un paniere di strumenti finanziari, detto “substitute basket”, e paga la performance del citato paniere alla controparte swap, che a sua volta retrocede all’ETF il rendimento dell’indice di riferimento, al netto dei costi. Il contratto di swap introduce un potenziale rischio controparte rappresentato dal rischio che il soggetto con cui è stato sottoscritto il derivato non onori gli impegni assunti.

## **b. La liquidità e le sedi di negoziazione**

### *b.1 Definizione di liquidità*

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati sulle Sedi di Negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette Sedi. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nelle Sedi di Negoziazione cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

### *b.2 Sede di Negoziazione*

Per “sede di negoziazione” si intende un Mercato Regolamentato, un Sistema multilaterale di negoziazione o un Sistema organizzato di negoziazione.

*b.3 Mercato Regolamentato (“MR”)*

Sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla relativa disciplina.

*b.4 Sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”)*

Un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.

*b.5 Sistema organizzato di negoziazione (“OTF”)*

Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.

**c. La divisa e il rischio di cambio**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli cosiddetti emergenti, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.

**d. Gli altri fattori fonte di rischi generali**

*d.1 Denaro e valori depositati*

L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Le informazioni relative al deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari sono contenute nel paragrafo 3 della presente Sezione.

*d.2 Commissioni ed altri oneri*

Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni sulle commissioni, spese ed altri oneri dovuti all’intermediario per la prestazione dei suoi servizi. L’investitore deve sempre considerare che tali commissioni, spese e oneri vanno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungono alle perdite subite.

*d.3 Operazioni eseguite su mercati aventi sede in altre giurisdizioni*

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. L’investitore deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

*d.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni*

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (“Order Routing”), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

#### *d.5 Sistemi elettronici di negoziazione*

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.

#### *d.6 Operazioni eseguite fuori da MR, MTF o OTF*

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai MR, MTF o OTF. L’intermediario cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta dello stesso (agire, cioè, per conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR, MTF o OTF. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.

#### *d.7 Rischio connesso al bail-in*

Ove rilevante in relazione allo specifico strumento oggetto di investimento, si fa presente che, anche a prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza, in caso di dissesto o rischio di dissesto dell’emittente, lo strumento potrebbe essere soggetto all’applicazione del bail in, previsto dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD), che comporta la svalutazione, fino all’azzeramento, del credito dell’investitore ovvero la sua conversione in azioni.

#### *d.8 Rischi connessi alle operazioni di pronti contro termine*

Le operazioni di pronti contro termine comportano, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari già evidenziati, l’assunzione da parte del cliente di ulteriori e specifici rischi. Si evidenzia in particolare il rischio di inadempimento della controparte. In particolare, si tratta del rischio che la Banca non sia in grado di riacquistare i titoli oggetto del contratto al termine prestabilito. Inoltre, anche laddove il cliente abbia la possibilità di soddisfarsi sui titoli vendendoli direttamente sul mercato, ove i titoli oggetto dell’operazione di pronti contro termine fossero emessi dalla Banca, il cliente dovrà tener conto che, nel caso in cui la Banca versi in stato di insolvenza, la vendita di tali titoli sul mercato potrebbe essere soggetta a significative limitazioni o risultare non praticabile.

### ***b. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati***

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte del cliente è ostacolato dalla loro complessità: prima di concludere un’operazione avente ad oggetto tali strumenti, è necessario avere ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il cliente deve considerare che la complessità di tali strumenti può dare luogo a una valutazione di non adeguatezza dell’operazione: in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adeguata per molti clienti.

Gli strumenti finanziari derivati possono esporre il patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (effetto leva), nonché, a seconda del sottostante, al rischio di cambio, al rischio di oscillazione dei tassi di interesse o del valore di indici, merci od altri sottostanti. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es. obbligazioni strutturate). Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### **b.1 Warrant – covered warrant – certificates**

##### *b.1.1 Warrant*

Il warrant è un titolo che incorpora un’opzione e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.

L’emittente del warrant può anche non coincidere con l’emittente dell’attività sottostante.

Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) o al fine di raccogliere nuove risorse finanziarie mediante aumenti di capitale.

Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto allo strumento finanziario principale e può essere negoziato sui mercati.

#### *b.1.2 Covered Warrant*

Il covered warrant è un titolo che incorpora un'opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.

I covered warrant plain vanilla costituiscono la categoria più semplice: incorporano unicamente la facoltà di acquisto (covered warrant call) o di vendita (covered warrant put); i covered warrant strutturati o esotici sono più complessi: incorporano una combinazione di più opzioni call e/o put e/o di alcune opzioni esotiche (ad esempio i covered warrant su tassi, covered warrant rainbow). Sono negoziati su Sedi di Negoziazione.

#### *b.1.3 Certificates*

Il certificates è un titolo (che può incorporare una o più opzioni) negoziabile che conferisce all'acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell'attività sottostante e di ricevere (al momento dell'esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificates sia rispettivamente di stile europeo o americano, l'attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell'attività sottostante. In caso di rimborso dell'investimento da parte dell'emittente, hanno rango superiore alle azioni ma inferiore alle obbligazioni non garantite e altri strumenti analoghi. I certificates senza effetto leva sono denominati investment certificates, quelli con effetto leva leverage certificates.

#### *b.1.4 Rischi specifici*

Il cliente può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l'incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al Premio pagato e quindi un profitto o una perdita.

La perdita massima per il cliente è pari al capitale investito, ossia all'importo pagato per l'acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il Premio).

Il profitto per il cliente è di norma pari:

- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio;
- nel caso di covered warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio al momento dell'esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.

### **b.2 I rischi comuni ai warrant - covered warrant e certificates**

I fattori più rilevanti fonte di rischi generali sono quelli illustrati nella parte "A" di cui sopra. Il cliente deve altresì valutare il seguente ulteriore fattore.

#### *b.2.1 Leva finanziaria - Effetto leva*

Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il Premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il Premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L'utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.

### **b.3 ETC**

Gli Exchange Traded Commodities ("**ETC**") sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon senza scadenza) emessi da una "società veicolo" a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime (es. oro, platino, argento, palladio, zucchero, soia, petrolio etc.) e in questo caso sono definiti ETC physically based o in contratti derivati (es. future) su materie prime. Diversamente dagli ETF che devono garantire un certo grado di diversificazione, gli ETC possono riferirsi anche ad una singola materia prima o a indici poco diversificati. Il valore degli ETC è quindi legato

direttamente o indirettamente all'andamento dei prezzi delle materie prime o degli indici di materie prime, eventualmente convertito in euro nel caso in cui la valuta di negoziazione sia diversa dalla divisa europea. Sul mercato EtfPlus di Borsa italiana gli ETC sono negoziati come delle azioni e sono soggetti ai rischi connessi alla perdita parziale o totale di valore delle materie prime (o dell'indice di materie prime) e al rischio di default della società emittente. Anche tra gli ETC si trovano prodotti sintetici o swap based. Nel caso di ETC che offrono la replica di una materia prima deperibile, gli emittenti sono obbligati ad utilizzare una struttura sintetica, mentre per gli ETC che offrono la replica di un metallo prezioso (oro, platino, palladio e argento) possono scegliere se attuare la replica fisica, investendo direttamente sui metalli preziosi fisici, o la replica sintetica.

#### **b.4 ETN**

Gli Exchange Traded Notes ("ETN") sono titoli senza scadenza emessi da una "società veicolo" a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle materie prime) o in contratti derivati sul medesimo. Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusivamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi agli ETN. Il valore, la negoziazione, e i rischi sono i medesimi degli ETC.

#### **b.5 Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dalle sedi di negoziazione (OTC)**

Il presente punto contiene una breve illustrazione delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti finanziari derivati negoziati fuori dalle Sedi di Negoziazione (OTC) di più frequente utilizzo: swap e opzioni.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati OTC. La Banca alla quale si rivolge il cliente di norma si pone, per tali contratti, in contropartita diretta del cliente stesso (agisce, cioè, per conto proprio). In tale ipotesi, il prezzo applicato dalla Banca al cliente viene determinato sulla base di una metodologia standard di cui si serve la Banca, conforme a quelle generalmente in uso sul mercato, che utilizza molteplici parametri, indici e tutti i fattori rilevanti desunti da primarie fonti. Salvo il caso in cui la Banca si ponga in contropartita diretta del cliente, per le operazioni effettuate fuori dalle Sedi di Negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione. In ogni caso, per tutte le operazioni trattate sinteticamente nel presente punto, può risultare difficile apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per i motivi sopra esposti, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei rischi di tali tipologie di operazioni si rinvia allo specifico contratto che disciplina l'operatività in strumenti finanziari derivati OTC e alla specifica documentazione informativa predisposta dalla Banca.

##### *b.5.1 I contratti di swap*

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. In quanto non negoziati in una Sede di Negoziazione e non esistendo una forma standard (ma al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso), potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è, solo dal punto di vista teorico, nullo: le condizioni dell'operazione dovrebbero essere fissate in modo tale che il valore attuale dei flussi di cassa attesi pagati da una delle parti sia pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi pagati dall'altra. Nella realtà, l'originazione e l'esecuzione dell'operazione comportano l'assunzione di costi da parte della Banca che non sarebbero coperti qualora l'operazione fosse perfezionata secondo il principio teorico appena illustrato, vale a dire con tasso allineato al valore medio di mercato e, quindi, con valore di partenza nullo. La Banca, oltre a coprire i costi e i rischi dell'operazione, deve anche garantirsi un ritorno economico: conseguentemente il prezzo effettivo convenuto per l'operazione non è mai nullo, neppure alla stipula del contratto, perché tiene conto dei costi e dei rischi che la Banca assume e della sua remunerazione, come meglio descritti nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale. Il valore iniziale netto di uno swap è sempre un importo diverso da zero, positivo per la Banca e negativo per il cliente. Il valore iniziale può modificarsi rapidamente, in senso negativo o positivo per il cliente, a seconda di come si muove il parametro al quale è collegato il contratto. Nel caso di rimodulazione il valore della nuova operazione comprende, in tutto o in parte, il Mark to Market (valore corrente di mercato determinato dalla Banca secondo criteri generalmente accolti nel mercato medesimo) dell'operazione rimodulata, i costi assunti dalla Banca in fase di originazione e la remunerazione della stessa. Prima di sottoscrivere un contratto, il cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, il cliente può essere chiamato dalla Banca a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore del cliente esso potrà essere effettivamente incassato solo se la controparte risulterà solvibile. Se il contratto è stipulato con una

controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

#### *b.5.2. I contratti di opzione*

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

##### *b.5.2.1 L'acquisto di un'opzione*

L'acquisto di un'opzione, uno strumento finanziario altamente volatile, comporta anche la possibilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il cliente avrà perso il Premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, il cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.

##### *b.5.2.1 La vendita di un'opzione*

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il Premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

## **4. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Al fine di salvaguardarne l'integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del cliente sono di norma custoditi dalla Banca, anche tramite Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a., società consortile del Gruppo, in idonei locali di una specifica struttura centrale, Ufficio Caveau, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l'accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori.

Gli strumenti finanziari dei clienti sono depositati/registrati/evidenziati in Depositi Amministrati o Posizioni Contabili presso la Banca intestati a ciascun cliente, riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto. Le somme di denaro sono depositate nei conti correnti e nei depositi nominativi intestati a ciascun cliente.

Ciascun Deposito Amministrato e ciascuna Posizione Contabile costituiscono, a tutti gli effetti, patrimonio distinto da quello di ciascuno degli altri clienti e da quello della Banca, in modo tale che la Banca sia sempre in grado di ricostruire con certezza, in qualsiasi momento, sia la posizione in strumenti finanziari che in liquidità di ciascun cliente.

Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso depositari centrali o presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento UE che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi e soggetti a regolamentazione e vigilanza specifica.

Il sub-deposito degli strumenti finanziari è subordinato ad apposita autorizzazione del cliente.

La Banca sceglie i sub-depositari - italiani o esteri, UE o di paesi terzi - sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui essi operano ed eventualmente del paese di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito.

La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative, ivi compresa la struttura dei conti (ad es. segregati o omnibus), maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle



disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengono custoditi o movimentati.

In particolare, i conti omnibus sono conti nei quali sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, insito nell'utilizzo di tali conti, nell'ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus per il sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela presso la rete di sub-depositari, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili con l'indicazione del sub-depositario degli strumenti finanziari detenuti per conto di ciascun cliente, e pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti in qualsivoglia configurazione operativa. La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile.

La Banca monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

In caso di sub-deposito presso intermediari di paesi terzi, i diritti del cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari diversamente da quanto previsto dall'ordinamento italiano o UE: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.

In tali casi il cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi.

La Banca informa il cliente dell'esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del cliente a favore del sub-depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati da contratti o accordi stipulati tra la Banca e il cliente.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti del cliente per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali gli strumenti finanziari siano stati sub-depositati.

I conti intestati alla Banca per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della Banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei confronti della Banca, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun cliente.

## **5. INFORMAZIONI SUI COSTI ED ONERI**

Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, la Banca definisce e struttura commissioni, onorari e spese da applicare alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori. Tali politiche tengono in considerazione molteplici fattori sia relativi alla tipologia di servizio offerto sia alle caratteristiche del cliente al quale i servizi sono offerti.

La Banca, in tempo utile prima dell'assunzione di qualsiasi impegno da parte del cliente, mette a disposizione dello stesso le condizioni economiche ed altre informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché, al ricorrere dei presupposti di legge, sui costi e sugli oneri degli strumenti finanziari trattati, unitamente alle modalità di pagamento.

## **6. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI**

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie del sito internet della Banca.

Nel caso in cui l'Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di:

- 60 giorni, se il reclamo riguarda i servizi di investimento, compresi i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V;
  - 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti di investimento assicurativi di Ramo I e Multiramo;
  - 30 giorni se il reclamo riguarda Servizi diversi da quelli di Investimento,
- oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il cliente può fare ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Nei casi sopra previsti, il cliente può fare ricorso, qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tale organismo, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"). Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Le informazioni sul funzionamento dell'Arbitro sono presenti sul sito internet [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) cui il cliente può accedere anche dalla sezione pubblica del Sito Internet della Banca; Nel caso di esperimento della procedura di mediazione prevista dalla normativa vigente, la Banca e il cliente possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR;
- oppure ad un altro degli organismi iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie.

La risoluzione stragiudiziale delle controversie in Derivati OTC ai sensi del Regolamento UE n. 648/2012 del 4 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento EMIIR") è regolata secondo le modalità proprie dell'operatività in Derivati OTC.

## **7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

La Normativa in materia di intermediazione finanziaria ha tra i suoi obiettivi principali sia quello di creare un ambiente finanziario competitivo ed armonizzato per i mercati regolamentati e per le imprese di investimento sia quello di rafforzare la tutela degli investitori, l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari stessi.

### ***7.a Best Execution***

Nell'ambito della disciplina comunitaria MiFID, ha particolare rilievo l'intervento normativo in tema di best execution, che impone agli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell'esecuzione dei suoi ordini. Tale disciplina si pone l'obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori. La best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio.

In conformità alla normativa MiFID, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Banca rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò può impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia. L'eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, ad effettuare l'esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

La Banca è tenuta ad effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogni qualvolta si verificano modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la best execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia inizialmente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al cliente.

### ***7.b Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini***

#### **7.b.1 Ricezione e trasmissione di ordini**

La Banca trasmette gli ordini relativi a ciascuna categoria di strumenti finanziari negoziati sul mercato secondario, diversi dai derivati OTC e dai pronti contro termine, a Banca IMI S.p.A., appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, ("Banca IMI")

che provvede alla relativa negoziazione secondo i principi della sua strategia di esecuzione (disponibile nella sezione servizi di investimento del Sito Internet della Banca) anche in qualità di internalizzatore sistematico, vale a dire come soggetto che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio gli ordini dei clienti al fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

La selezione del negoziatore nasce principalmente in ragione della sua strategia di esecuzione degli ordini e dei fattori considerati determinanti (corrispettivo totale, probabilità di esecuzione, rapidità di esecuzione) ai fini dell'individuazione delle sedi di negoziazione che assicurino il miglior risultato possibile per il cliente.

In particolare il modello prescelto presenta vantaggi in termini di costo complessivo della transazione:

- in virtù delle sinergie esistenti tra la Banca e Banca IMI derivanti dall'integrazione dei sistemi informativi e dalla gestione integrata delle diverse fasi del processo di negoziazione;
- in quanto la stabilità e la rilevanza dei volumi garantiti all'intermediario di Gruppo consente, da un lato, di minimizzare i costi di ciascuna transazione, dall'altro, di godere di favorevoli condizioni commerciali per l'accesso diretto ed indiretto ai mercati.

A maggior tutela del cliente, qualora nel normale processo di trasmissione telematica degli ordini dovessero rilevarsi anomalie, la Banca può inoltrare l'ordine ai diversi mercati di riferimento che Banca IMI ha individuato nella propria strategia di esecuzione utilizzando un diverso negoziatore. In tali situazioni, non essendo possibile applicare il modello di best execution dinamica, la Banca potrebbe dover richiedere ai clienti di inoltrare gli ordini con istruzione specifica indicante la sede di esecuzione.

#### **7.b.2 Negoziazione per conto proprio su derivati non quotati**

Nel caso di negoziazione di ordini aventi ad oggetto derivati OTC su tassi di interesse, cambi e commodities, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo. Il prezzo finale è la somma dei seguenti elementi: prezzo teorico, determinato attraverso modelli interni di valutazione, costo della copertura dei rischi di mercato, costo applicabile a copertura di tutti gli altri rischi sostenuti dalla Banca. Tali elementi sono meglio descritti nella documentazione contrattuale delle singole operazioni, nella quale viene altresì indicato l'ammontare massimo del costo di copertura sia dei rischi di mercato sia di tutti gli altri rischi.

#### **7.b.3 Negoziazione per conto proprio su pronti contro termine**

Anche nel caso di negoziazione di ordini aventi ad oggetto pronti contro termine, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento la curva dei tassi di mercato.

### **8. DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE – DESCRIZIONE SINTETICA**

La Banca, in quanto intermediario polifunzionale, svolge un'ampia gamma di attività che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse tra la Banca stessa e i suoi clienti ovvero tra i suoi clienti, nel momento della prestazione di servizi di investimento o di servizi accessori o di una combinazione di essi.

La Banca applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione della Banca stessa nonché della natura, dimensioni e complessità della sua attività.

Tale politica tiene anche conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al Gruppo.

La Banca controlla con periodicità almeno annuale l'efficacia della politica adottata per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare eventuali carenze provvedendo, in tale ipotesi, ad apportare le necessarie correzioni.

Nel prosieguo si fornisce una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse applicata dalla Banca. Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

Le modifiche rilevanti alla politica di gestione dei conflitti di interesse sono comunicate al cliente in tempo utile prima della loro applicazione.

#### **Principali tipologie di conflitti di interesse**

La Banca ha identificato le tipologie di conflitti la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un proprio cliente; i principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:

- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione a Prodotti Finanziari e a servizi di investimento emessi, gestiti, collocati/distribuiti, dal Gruppo comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare un Prodotto Finanziario o un Servizio di Investimento in funzione dell'appartenenza al medesimo Gruppo dell'emittente/gestore o in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per l'attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per il cliente;
- la produzione e diffusione di raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti partecipativi o di finanziamento o alle quali il Gruppo presta servizi di investimento o accessori, comporta l'insorgere di un conflitto di interesse in quanto la Banca potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di questi interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente;
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli può comportare l'insorgere di conflitti di interesse nel caso in cui gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito siano emessi o gestiti dal Gruppo ovvero qualora il gestore di portafogli di Gruppo riceva incentivi dai soggetti che emettono e/o gestiscono gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito;
- l'inserimento nelle gestioni di portafogli di strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi, in quanto i gestori di portafogli del Gruppo potrebbero essere indotti ad inserire questi strumenti finanziari nelle gestioni in funzione di tali interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- il collocamento (con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile) di strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare uno strumento finanziario in funzione della riduzione del proprio rischio finanziario o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la contestuale prestazione, anche a livello di Gruppo, del servizio di consulenza alle imprese ad una pluralità di clienti o la prestazione di tale servizio congiuntamente all'erogazione del credito o alla detenzione di partecipazioni strategiche può comportare diverse situazioni di conflitto di interessi, quali, ad esempio, le situazioni in cui il Gruppo presti consulenza o finanzi più cordate in competizione per la stessa acquisizione o si venga a trovare, a diverso titolo, sui due lati della stessa operazione (ad es. consulente del compratore e azionista del venditore).

### **Rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse**

La Banca e le altre società del Gruppo hanno posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interesse, tra le quali:

- la separazione funzionale e logistica (c.d. Chinese Walls) tra le strutture organizzative che prestano servizi di finanza aziendale alle imprese (c.d. lato Corporate) e quelle che prestano servizi e attività nei confronti dei clienti al dettaglio ovvero dei mercati finanziari (c.d. lato Market), affinché:
  - o strutture appartenenti al lato Market non vengano a conoscenza delle informazioni privilegiate conosciute dalle strutture del lato Corporate;
  - o le strutture del lato Market non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate;
- un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili" (c.d. Watch List), cioè di quelle situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a gestire tali conflitti;
- la tenuta di un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate/confidenziali relative alla Banca e/o alle società quotate clienti della Banca e del Gruppo;
- un documento di regole per garantire l'indipendenza della funzione di analisi e ricerca;
- un codice di comportamento di Gruppo contenente, tra l'altro, norme in materia di gestione delle informazioni confidenziali e operatività personale dei dipendenti;
- un documento di regole che disciplina le operazioni personali degli esponenti aziendali e dei dipendenti;
- un documento di regole per la commercializzazione dei prodotti finanziari e linee guida sulla *product governance* di Gruppo in materia di prodotti complessi destinati alla clientela retail;

- una strategia di trasmissione ed esecuzione di ordini;
- un documento di regole volto a garantire che gli Incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti;
- una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e i Prodotti Finanziari adatti al cliente o al potenziale cliente, escludendo la possibilità per il cliente di perfezionare operazioni relativamente alle quali la Banca si trovi in una situazione di conflitto di interessi.

Laddove nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, la Banca informa chiaramente il cliente della natura e delle fonti dei conflitti nonché dei rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti stessi e le azioni intraprese per attenuarli.

## **9. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI**

La Banca, nella prestazione di servizi di investimento, può pagare a un soggetto diverso dal cliente o percepire da quest'ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal cliente o ricevere da quest'ultimo, benefici non monetari ("Incentivi"). L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici, o, qualora quest'ultimo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente.

Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell'ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull'ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.

In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell'ambito della predetta documentazione, informa il cliente in merito all'importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento.

La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti).

In particolare, la Banca:

- ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al cliente;
- si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l'interesse del cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio.

Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del cliente, in filiale.

## **10. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

La normativa vigente richiede alla Banca di procedere, sulla base delle informazioni disponibili, alla classificazione della propria clientela secondo le categorie previste (clienti al dettaglio, clienti professionali, controparti qualificate). Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in merito alle regole applicabili alla prestazione dei servizi di investimento ed alla tutela dell'investitore.

La Banca, all'atto dell'apertura del rapporto, comunica la classificazione applicata al cliente a mezzo di apposita comunicazione. E' onere del cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni che potrebbero incidere sulla sua classificazione. Inoltre, la vigente normativa prevede la possibilità che la classificazione iniziale assegnata al cliente possa essere modificata, sia su richiesta dello stesso che su iniziativa della Banca. Nel caso di richiesta di modifica della

classificazione su iniziativa del cliente, la Banca si riserva di accettarla o meno, dopo aver proceduto alla valutazione della stessa.

Ulteriori informazioni quanto alle categorie all'interno delle quali possono essere classificati i clienti, sul significato di tali categorie, sulle differenze conseguenti dalla classificazione in merito alle regole applicabili alla prestazione dei servizi di investimento ed alla tutela dell'investitore sono contenute nella lettera di classificazione allo stesso trasmessa dalla Banca.

#### **11. INFORMATIVA SULLA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE E DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

Il cliente prende atto che le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche fra il cliente e la Banca relativamente all'operatività in strumenti finanziari con la Banca, anche laddove quest'operatività non si traduca nell'esecuzione di un ordine sono registrate dalla Banca. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il cliente rimane disponibile, su sua richiesta, nel termine di legge.

Si segnala inoltre che le informazioni pertinenti relative alle conversazioni frontali con il cliente sono anch'esse registrate su supporto durevole in conformità alla normativa vigente. Tali informazioni sono rese disponibili ai clienti che ne facciano richiesta su loro richiesta per iscritto e dietro rimborso spese.